

STUDIO ASSOCIATO ZINNO

CIRCOLARE DI STUDIO



12/12/2012

Lavoro a progetto

Sommario

Sommario	2
NEWS	3
1.1 – Lavora progetto post riforma fornero	3
Informazioni di contatto	5



1.1 – Lavoro a progetto post riforma Fornero

La legge n.92/2012 (c.d. riforma lavoro) ha modificato non poco le collaborazioni coordinate e continuative a progetto introducendo alcune restrizioni.

Con la presente circolare si schematizzano i requisiti fondamentali che un contratto a progetto genuino deve avere anche in virtù della recente circolare del Ministero del lavoro n.29/2012 che detta indicazioni operative al personale ispettivo al fine di individuare correttamente i falsi contratti a progetto.

1. **Progetto unico requisito:** il progetto resta l'unico requisito cui ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti dopo il 18/07/2012 (post riforma fornero), da questa data in poi non sarà più possibile fare riferimento a programmi di lavoro o fasi di lavoro nel contratto.
2. **Risultato finale apprezzabile:** il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale obiettivamente verificabile (ad esempio sviluppo di uno specifico software e non l'attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentanza di uno spettacolo e non il mero allestimento del palco)
3. **Non coincidenza con l'oggetto sociale:** il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente bensì deve avere una sua specificità e distinguersi dall'attività caratteristica del committente costituendo al massimo un obiettivo ed un tipo di attività che si affianca ad essa senza confondervi (esempio, nell'ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolare caratteristiche; nell'ambito di una attività rilevazione dati per finalità statistiche, raccolta degli stessi finalizzati alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca)
4. **Compiti non esecutivi e ripetitivi:** il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Per compiti meramente esecutivi si intende mera applicazione di quanto impartito dal committente senza alcun margine di autonomia del collaboratore, per compiti meramente ripetitivi si intende svolgimento di attività elementari per le quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Pertanto per la genuinità del progetto è necessario lasciare autonomia al collaboratore nello svolgimento di compiti non elementari
5. **Corrispettivo non inferiore ai minimi CCNL:** l'art.63, comma 1 del D.Lgs. 276/2003 è stato modificato dalla riforma Fornero legando il corrispettivo ai minimi del CCNL, in

Circolare LAVORO

particolare: *Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto))*

- 6. Svolgimento dell'attività in maniera non analoga a quella dei lavoratori dipendenti:** la prestazione dell'attività del collaboratore deve avvenire in maniera autonoma e non confondersi con quella del personale dipendente normalmente impiegato.

Conclusioni:

la mancata individuazione del progetto secondo le regole sintetizzate determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, inoltre stando il rispetto dei minimi del CCNL nonché l'aliquota contributiva Inps sempre più vicina a quella del lavoro subordinato, si consiglia di attivare tale forma contrattuale esclusivamente per quei progetti genuini con previsione di corrispettivi superiori ai minimi del CCNL al fine di evitare la riqualificazione del rapporto da contratto a progetto a lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutte le conseguenze sanzionatorie e non che ne deriverebbero.

AUMENTO CONTRIBUTIVO LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995 (ART. 2, COMMA 57)

- La disposizione prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti **in via esclusiva** alla gestione separata INPS dal 26% al 33%, fino al 2018, come segue:
 - 26% per gli anni 2010 e 2011
 - 27% per l'anno 2012
 - 28% per l'anno 2013
 - 29 % per l'anno 2014
 - 30% per cento per l'anno 2015
 - 31% per l'anno 2016
 - 32% per l'anno 2017
 - 33% a decorrere dal 2018.

Circolare LAVORO

- Per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, l'incremento è determinato nelle seguenti misure:
 - 17% per gli anni 2008-2011
 - 18% per il 2012
 - 19% per il 2013
 - 20% per il 2014
 - 21% per il 2015
 - 22% per il 2016;
 - 23% per il 2017;
 - 24% a decorrere dal 2018.

Norme e prassi

- Legge n. 92 del 28 giugno 2012
- Decreto legislativo n. 273 del 2003
- Circolare Ministero del Lavoro n. 29 del 11 dicembre 2012

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Nome

Dott. Marcello Zinno

Tel. 089759960

Fax 0896306266

[studiozinno@fastwebnet.it]